

Sent 492/09  
Cau 5064  
R. ven 12/5  
1/1



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Pistoia, in persona dei magistrati

Dott. Niccolò CALVANI - presidente  
Dott. Alessandro GHELARDINI - giudice rei. ed est.  
Dott.ssa Daniela GARUFI - giudice

Nella causa n. 1725/04 R.G.A.C. tra le parti:

**TIZIA**, rappresentata e difesa dall'avv. [ ] del Foro di PT  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura a margine  
dell'atto di ricorso - ricorrente - già ammessa al patrocinio a spese dello Stato

**CAIO**, rappresentato e difeso dalle avv. [ ] del Foro di PT,  
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura a margine  
della comparsa di costituzione - resistente

Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pistoia - parte  
necessaria

Ha pronunciato

### SENTENZA

Sulle seguenti CONCLUSIONI

**PER TIZIA**

Come in atto di ricorso e quindi

- rimettere la causa sul ruolo per l'assunzione delle prove orali e per l'approfondimento delle indagini patrimoniali;
- nei merito, disporre la separazione giudiziale tra i coniugi;
- porre a carico del marito a titolo di contributo di mantenimento l'assegno mensile di €1200,00, rivalutabile ISTAT, ovvero in subordine confermare quello già disposto in sede presidenziale;
- vittoria di spese e di onorari.

**PER CAIO**

- dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito alla moglie;
- respingere la domanda di mantenimento o comunque limitare lo stesso ad € 200,00 mensili;
- condannare la ricorrente al risarcimento dei danni;
- vittoria di spese e di onorari.

**PER IL PM**

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 c.p.p.

Per l'accoglimento della domanda.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20/5/2004 e notificato con il pedissequo decreto, a norma dell'art. 706 c.p.c., la sig.ra TIZIA proponeva che:

- 1) In data CAIO la stessa aveva contratto matrimonio con il sig.
- 2) dal matrimonio era nato il figlio MARCO data 1
- 3) Il rapporto coniugale aveva avuto un andamento sereno per circa 20 anni, quando nel 1999, a seguito di problematiche di natura finanziaria in cui la stessa era incorsa, il coniuge la privava di ogni forma di assistenza morale e di ogni disponibilità comune;
- 4) le parti addivenivano ad una separazione consensuale che veniva omologata da questo Tribunale il 2000
- 5) dopo la fuoriuscita della ricorrente dalla società di famiglia, i coniugi si riconciliavano, riprendendo la convivenza;
- 6) la coabitazione peraltro nell'autunno 2003 era divenuta intollerabile per le continue umiliazioni cui il coniuge la sottoponeva e perché il marito aveva da tempo avviato una relazione extraconiugale, cosicché la ricorrente si determinava ad andare a vivere presso una sorella
- 7) la stessa era disoccupata, avendo chiuso per perdita una precedente attività commerciale;
- 8) CAIO era amministratore e socio di maggioranza della CAIO SNC ed era titolare di vari capitali immobiliari da cui traeva un reddito di circa € 5.000,00 al mese.

Ciò premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, ed un assegno di mantenimento per sé e per il figlio, ancora studente, e quindi non indipendente economicamente. La stessa chiedeva altresì l'assegnazione di un'auto Y 10, che era sempre stata in suo uso, e proponeva altresì domanda di risarcimento danni a carico del coniuge per le inadempienze ai doveri coniugali.

CAIO si costituiva in sede presidenziale, non opponendosi alla domanda di separazione.

Lo stesso evidenziava che la vita matrimoniale era stata tranquilla sino al 1999, quando venne a conoscenza del fatto che la moglie si era a sua insaputa indebitata per somme ingenti per effettuare giocate al LOTTO. Lo stesso aggiungeva che per sistemare le pendenze debitorie della moglie aveva dovuto sborsare oltre 600 milioni di lire, e che le sue determinazioni successive (estinzione del c/c contestato, fuoriuscita della moglie dalla società di famiglia, convenzione per la separazione dei beni) costituivano meri atti cautelativi del patrimonio familiare, finalizzati ad impedire che la coniuge potesse ulteriormente sperperare il denaro comune. CAIO poi precisava che il rapporto con altra donna era iniziato solo dopo che la moglie era andata via di casa; contestava di aver mai violato i doveri coniugali; affermava che il figlio conviveva con lui e che lo stesso provvedeva ad ogni sua necessità; evidenziava infine che i suoi redditi erano tali da non consentire la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie in misura superiore a € 200,00 mensili.

Lo stesso pertanto concludeva come sopra.

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 c.p.c.

Avanti al Presidente del Tribunale in data 28.9.04 comparivano entrambi i coniugi. Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente rimetteva le parti avanti al G.I., autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del marito ed in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento di €700,00.

Il procedimento veniva istruito su base documentale, con prova per testi e mediante indagini di polizia tributaria.

La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza 19.1.09 sulle conclusioni formulate dalle parti come sopra e con concessione dei termini di cui all'art. 180 c.p.c.

Il P.M. concludeva come sopra.

Entrambe le parti depositavano comparsa conclusionali e repliche.

Il termine per repliche è scaduto il 9.4.09.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato che in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente non ha riproposto la domanda di addebito della separazione, di assegnazione dell'autovettura, di assegnazione della casa coniugale e di assegno di mantenimento per il figlio MARCO.

Le relative domande si intendono pertanto rinunciate.

#### 1) la domanda di separazione coniugale

La richiesta deve essere accolta.

Rileva infatti il Collegio che dai documenti in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti davanti al Presidente del Tribunale ed al G.I., è risultata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata.

Invero, deve ritenersi che la prosecuzione della convivenza sia ormai definitivamente divenuta impossibile, oltre che intollerabile, dato che risulta esser venuto meno ogni accordo tra i coniugi.

#### 2) la domanda di addebito della separazione

La domanda è infondata.

*"La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irrevocabile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Massime precedenti Conformi N. 12130 del 2001 Rv. 549450, N. 12383 del 2005).*

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 c.p.c.

Nella fattispecie si rileva che a sostegno della propria domanda di addebito CAIO deduce da un lato la vicenda inerente il forte indebitamento posto in essere dalla coniuge per giocare al LOTTO, dall'altro il suo abbandono della casa coniugale nel settembre 2003.

Tanto premesso, si osserva che la vicenda inerente le traversie finanziarie della sig.ra TIZIA, che non contesta di essere pesantemente indebitata all'insaputa del coniuge, per motivi di gioco, non risulta aver avuto influenza causale nella separazione in oggetto.

Invero la scoperta dell'indebitamento, così come la successiva sistemazione delle pendenze ad opera del marito risalgono al 1999 e quindi sono addirittura precedenti alla "prima" separazione dei coniugi, omologata nel 2000.

La circostanza che, pacificamente, i coniugi si siano successivamente riconciliati, tornando a coabitare nella casa coniugale, evidenzia che tale questione non era stata evidentemente ritenuta dal resistente tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Difetta pertanto il nesso di causalità tra la condotta della coniuge e la successiva separazione.

Parimenti irrilevante è la circostanza che pochi mesi prima dell'avvio della presente procedura la sig.ra TIZIA si sia trasferita presso l'abitazione di una sorella, lasciando il domicilio coniugale.

E' infatti da ritenere, considerata la contiguità cronologica dei due avvenimenti, che il suo allontanamento da casa sia stato causato dalla intollerabilità della convivenza e non invece sia stato causa di questa.

D'altra parte non risulta che CAIO abbia richiesto alla moglie di tornare, ovvero si sia particolarmente peritato per appianare eventuali contrasti.

La richiesta di addebito della separazione va pertanto respinta.

### 2) L'affidamento del figlio MARCO ed il suo mantenimento

Nulla deve disporsi in proposito, trattandosi di figlio ampiamente maggiorenne. E' poi pacifico che alle sue necessità provveda interamente il di lui padre.

### 3) l'assegnazione della casa coniugale

Nulla sul punto deve disporsi in difetto di domanda.

D'altra parte trattasi abitazione di proprietà del resistente, che vi convive con il figlio, cosicché è evidente che la stessa deve rimanere in sua disponibilità.

Sul punto è solo da aggiungere che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale originariamente proposta.

### 4) l'assegno di mantenimento in favore di TIZIA

La ricorrente chiede porci a carico del marito un assegno di mantenimento di €1.200,00 mensili. In ipotesi, la stessa chiede confermarsi l'assegno nella misura già stabilita dal Presidente del Tribunale (attualmente €740,77).

Il resistente resiste alla pretesa, chiedendo che l'assegno sia limitato ad € 200,00 mensili.

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART 133 c.p.c.

Circa le condizioni economiche delle parti, che pochi anni prima della separazione hanno optato per il regime di separazione dei beni, il Tribunale osserva quanto segue.

Quanto alla situazione della TIZIA, è incontestato che la stessa non è proprietaria di cespiti immobiliari.

Deve poi ritenersi processualmente scartato, non avendo trovato alcun riscontro la allegazione del resistente secondo cui la moglie svolgerebbe attività lavorativa, il suo stato di sostanziale disoccupazione.

La stessa sul punto ha solo ammesso di svolgere lavoretti occasionali dai quali trae un reddito assolutamente modesto (€ 100,00 - 150,00 al mese).

Assai più consistente è la situazione reddituale e patrimoniale del CAIO

Lo stesso è risultato socio di maggioranza della società CAIO & C, di cui è amministratore e che attualmente gestisce alcuni cespiti immobiliari a lei intestati.

A titolo personale il medesimo è poi proprietario di tre unità immobiliari.

Tale patrimonio è stato poi incrementato a seguito del decesso della di lui madre, sopravvenuto nel corso del processo.

Deve pertanto ritenersi che, al di là di quanto risultante dalle dichiarazioni fiscali, da cui emerge un reddito di circa € 14.000,00 l'anno, CAIO tragga da tali cespiti un reddito significativamente superiore.

In tale contesto, la circostanza che egli debba pagare una rata di mutuo di circa € 1.000,00 mensili - finanziamento a suo tempo contratto per l'acquisto della casa coniugale - e che una delle locatarie delle immobili, sia stata dichiarata fallita, con conseguente mancata percezione dei canoni pattuiti, non può certo impedire al medesimo di farsi carico in modo significativo del mantenimento della moglie.

Pur essendo da escludere, anche in considerazioni del consistente esborso sostenuto per ripianare i debiti di gioco della TIZIA che CAIO possa assicurare alla stessa il medesimo tenore di vita, verosimilmente abbastanza agiato, goduto in costanza di matrimonio, deve ritenersi conforme a giustizia confermare in questa sede la misura dell'assegno di mantenimento così come stabilita in sede presidenziale.

5) la domanda di risarcimento dei danni e per il rimborso delle somme impiegate per il pagamento dei debiti di gioco della moglie

La richiesta risarcitoria è infondata, essendo stata respinta la domanda di addebito proposta.

D'altra parte va evidenziata la carenza di ogni allegazione e prova in ordine al danno asseritamente sofferto.

Quanto alla domanda di ripetizione, si osserva che la stessa è inammissibile.

Non è infatti possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale e di competenza collegiale, e di quella di ricostituzione della comunione (ex art. 184 c.o.), che compete al giudice monocratico, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, se non meramente soggettiva con quella di separazione, ma autonome e distinte l'una dall'altra e non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 40 III co. c.p.c.

In particolare deve escludersi la qualificazione di domanda accessoria, poiché in astratto nulla vieterebbe la proposizione della domanda in questione a prescindere da ogni questione inerente la separazione; mentre ciò che caratterizza la domanda accessoria è

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 183 c.p.c.

5

proprio la subordinazione della sua accoglibilità alla proposizione e accoglimento della domanda principale (non si può accogliere la domanda di pagamento degli interessi a favore di chi ha rinunciato al capitale).

E' evidente infatti che ogni questione inerente la ricostituzione della comunione, e quindi delle problematiche inerenti il diritto ad eventuali rimborsi, prescinde e non dipende dall'accoglimento della domanda di separazione.

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 c.p.c.

Per completezza si rappresenta che non viene ordinata all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 69 lett. C) DPR n. 305/2000, in quanto tale disposizione non prevede che ciò debba essere ordinato dall'Autorità Giudiziaria. Trattasi di scelta legislativa senz'altro ragionevole, in quanto tale disposizione disciplina l'annotazione anche di atti aventi natura negoziale - quali le dichiarazioni di riconciliazione da parte di coniugi separati - che può essere effettuata solo su richiesta della parte interessata.

Si rileva inoltre che l'ordine di annotazione della sentenza di separazione non è previsto da altra disposizione normativa.

Invero mentre l'art. 5, l. co., L. n. 896/1970, in materia di scioglimento del matrimonio, prevede espressamente che " il Tribunale ordina ... all'Ufficiale dello stato civile ... di procedere alla annotazione della sentenza", per i giudizi di separazione non esiste una disposizione analoga.

Né è possibile una interpretazione estensiva della suddetta norma.

Si osserva infatti che nei casi in cui il Legislatore ha voluto estendere alle separazioni alcune disposizioni dettate in materia di divorzi, ne è stata espressamente prescritta l'applicabilità (cfr. art. 23 L. n. 74/1987 che estende solo l'art. 4 L. 896/70), cosicché non appare corretto applicare la disciplina del divorzio al di là dei casi normativamente previsti.

Ovviamente l'annotazione sarà possibile ove almeno una delle parti la richieda all'Ufficiale dello Stato Civile.

#### Spese giudiziali

Considerata la reciproca soccombenza e la natura del giudizio sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio.


F.G.M.

Il Tribunale di Pistoia come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:


- 1) DICHIARA la separazione personale di TIZIA e CAIA
- 2) CONFERMA, quanto all'obbligo ed alla misura del mantenimento, le statuizioni presidenziali;
- 3) RESPINGE/DICHIARA INAMMISSIBILE ogni altra domanda
- 4) COMPENSA le spese di lite

Così deciso dal Tribunale di Pistoia come sopra composto riunito in camera di consiglio il giorno 23/4/2009.


Il Giudice rel. ed est.  
D. A. GHEVARDINI



Il Presidente  
Dott. N. CAEVANI



Depositata nella cancelleria del Tribunale di Pistoia  
oggi 21 LUG. 2009 e pubblicata a norma  
dell'art. 133 C.P.C.



LA CANCELLIERA  
Daniela Maria CincCHIA

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 C.P.C.